

# Titolarità effettiva e Registro dei titolari effettivi

*f* STUDIO LEGALE FISICARO&P

# TITOLARITÀ EFFETTIVA

L'analisi degli schemi di riciclaggio di denaro ha mostrato che i criminali ricorrono a vincoli societari e ad altri istituti giuridici (per es. fondazioni e trust) per nascondere la loro identità e occultare l'origine o la destinazione dei fondi.

GAFI-FATF  
2003  
2012  
Raccomandazione n. 24


UE  
4AMLD  
5AMLD

D.Lgs. 231 del 2007




# IL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.



# Individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche

Art. 20, D. Lgs. n. 231/2007



# Individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche

Art. 20, D. Lgs. n. 231/2007

## CRITERIO DELLA PROPRIETA'

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

## CRITERIO DEL CONTROLLO

**Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare** in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di **voti sufficienti** per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il caso del cliente persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

## CRITERIO RESIDUALE

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.



# Trust

**In caso di trust, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:**

- Costituente;
- Trustee (fiduciario);
- Guardiano (se nominato);
- Beneficiari;
- Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust.



# LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

## **Il titolare effettivo nella P.A.**

Il titolare effettivo di una Pubblica amministrazione si individua avendo riguardo agli assetti organizzativi dell'ente, pertanto va individuato nel soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente.

## **Operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali**

In caso di operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, il TE va individuato nel soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale.

Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (es., professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis c.p.c., curatore fallimentare, etc.) va individuato quale esecutore.



# LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

## **Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?**

L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa. Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.





# LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

## **Società con azionariato diffuso**

In caso di società ad azionariato diffuso vanno individuati come TE i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

## **Usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali**

In caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, il TE va individuato, rispettivamente, nell'usufruttuario e nel creditore pignoratizio.

## **Fondazioni bancarie**

In caso di fondazioni bancarie, il TE va individuato nel soggetto che, in base agli assetti organizzativi, è dotato di poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione.



## LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

**Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?**

In applicazione del criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, **non necessariamente in forma cumulativa**, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno. Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.



## LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

**In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?**

In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.



## LE FAQ DI MEF, BANCA D'ITALIA E UIF

**La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex articolo 35 e dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231?**

La mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex articolo 35 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Analogamente, la predetta difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



# Il Registro dei titolari effettivi

4AMLD  
5AMLD


Art. 21,  
D.Lgs. 231  
del 2007

Decreto  
MEF n.  
55/2022

Decreto MIMIT  
29.09.2023



CGUE, sentenza del 22  
novembre 2022



# Il Registro dei titolari effettivi


## Chi è tenuto ad eseguire la comunicazione al registro delle imprese?

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva.

In caso di trust, il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini sarà tenuto alla comunicazione.

Eventuali variazioni nella titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

Entro l'11  
dicembre  
2023




# Il Registro dei titolari effettivi

## Oggetto della comunicazione:

- i dati identificativi e la cittadinanza del titolare effettivo;
- per le imprese dotate di personalità giuridica anche l'entità della partecipazione al capitale dell'ente ovvero le modalità di esercizio del controllo ovvero i poteri di rappresentanza dell'ente;
- per il trust e gli istituti giuridici affini anche la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

## Il controinteressato

I titolari effettivi che siano incapaci o minori di età nonché i titolari effettivi per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.



## Il Registro dei titolari effettivi


I **soggetti obbligati** possono accedere alla consultazione del Registro a supporto degli obblighi di adeguata verifica dietro il pagamento di diritti di segreteria.

Il soggetto obbligato per accreditarsi dovrà presentare domanda di accreditamento alla camera di commercio territorialmente competente.

Il soggetto obbligato può individuare un delegato.

### **Comunicazione delle difformità**

Le autorità autorizzate accedono alla segnalazione garantendone l'anonimato.





# Grazie per l'attenzione



STUDIO LEGALE FISCARO&P.

[www.studiolegalefiscaro.it](http://www.studiolegalefiscaro.it)  
[slf@studiofiscaro.it](mailto:slf@studiofiscaro.it)